



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIARDINI

Via L. Rizzo, 26 - 98035 Giardini Naxos (ME) Codice Fiscale 96011150834
Tel. 0942/5780513 e.mail meic83300b@istruzione.it - meic83300b@pec.istruzione.it -
codice meccanografico MEIC83300B

REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI STUDENTI

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO L' art. 99 del R.D. 965/24: i docenti sono tenuti alla vigilanza durante le ore di lezione, durante gli intervalli e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola;
- VISTO L'Art. 28 della Costituzione italiana: "I funzionari e i dipendenti dello stato sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti o per atti omissivi";
- VISTO L'art. 28 del CCNL del 29/11/2007: "[...] per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni [...] durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica";
- VISTO L'art. 29 co. 5 del CCNL Scuola 2006-2009: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi";
- VISTA La Tabella A – Profili di area del personale ATA, CCNL 2007: il collaboratore scolastico "[...] È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti....";

VISTO	il CCNL 2016/2018 ed in particolare l'art. 11, c. 4, let. e): rispettare I doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli studenti, ferme restando le disposizioni impartite; e l'art. 11, c. 4, let. f): nell'ambito dei compiti di vigilanza assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo;
VISTO	il D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
VISTO	L'art. 2047, 1° c., Codice Civile: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".
VISTO	L'art. 2048, 2° c. del Codice Civile: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"; 3° c.: "Le persone indicate... sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto";
VISTO	Il D.P.R. 249/1998, così come modificato e integrato dal D.P.R. 235/2007;
VISTO	Il D. Lgs. 297/1994 e, in particolare, l'art. 10;
COSIDERATO	Che l'Istituzione Scolastica ha l'obbligo della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli stessi sono ad essa affidati;
CONSIDERATO	Che la vigilanza coinvolge a diverso titolo il Dirigente Scolastico, i docenti interni ed esterni, il personale A.T.A. e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità;
RITENUTO	Necessario che questa Istituzione Scolastica adotti un proprio regolamento interno, idoneo a garantire la vigilanza degli alunni per tutto il tempo in cui essi sono affidati alla scuola;

Il presente regolamento viene allegato al regolamento d'Istituto e ne diventa parte integrante.

SOMMARIO

PARTE PRIMA: RESPONSABILITA'	5
ART. 1 - NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DA "CULPA IN VIGILANDO"	5
ART. 2 - ESTENSIONE TEMPORALE DELL'OBBLIGO VIGILANZA	6
ART. 3 - ESTENSIONE SPAZIALE DELLA VIGILANZA	6
ART. 4 - RESPONSABILITÀ GENERALE DELLA SCUOLA	7
ART. 5 - COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEGLI EVENTUALI SOSTITUTI	7
ART. 6 - COMPITO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO	7
ART. 7 - RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE	7
ART. 8 - RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI	7
ART. 9 - RESPONSABILITÀ DEGLI STUDENTI	8
PARTE SECONDA: MISURE ORGANIZZATIVE	8
ART. 10 – VIGILANZA SUGLI STUDENTI IN ENTRATA	8
ART. 11 – VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	9
ART. 12 – VIGILANZA DURANTE I CAMBI D'ORA	9
ART.13–ALLONTANAMENTODIALUNNIDALLACLASSEESPOSTAMENTODEGLISTUDENTI	10
ART. 14 – TEMPORANEA ASSENZA DELL'INSEGNANTE	10
ART. 15 – VIGILANZA DURANTE LA PAUSA DI SOCIALIZZAZIONE	10
ART. 16 – VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"	11
ART. 17 – VIGILANZA SUGLI STUDENTI IN USCITA	11
ART. 18–VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE, VISITE D'ISTRUZIONE E STAGES	12
ART. 19 – VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO	12
PARTE TERZA: NORME TRANSITORIE E FINALI	12
ART. 20 – NORME FINALI	12
ART. 21- PUBBLICITÀ	12

PARTE PRIMA: RESPONSABILITÀ

Art. 1 - NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DA “CULPA IN VIGILANDO”

1. L'obbligo di vigilanza sugli alunni da parte della scuola configura una “responsabilità aggravata” ai fini civilistici. Per consolidata giurisprudenza, infatti, il personale docente della scuola (privata o pubblica che sia) rientra nella nozione dei cosiddetti “precettori”, di cui all'art. 2048 c. 2 del Codice Civile. Qualora poi si tratti di scuola pubblica, la responsabilità si estende alla P.A. in virtù dell'applicazione del principio di immedesimazione organica posto dall'art. 28 della Costituzione.

2. Tale responsabilità si basa su di una colpa presunta, ovvero sulla “presunzione” posta dalla legge di una “culpa in vigilando”, ovvero sulla presunta negligenza nell'adempimento all'obbligo di vigilanza e/o sorveglianza. La responsabilità oggettiva posta da tale norma esonera il danneggiato dal provare oggettivamente il difetto di vigilanza. È dunque necessario che venga provato, da parte del personale della scuola, il “caso fortuito” per potersi esimere da tale responsabilità. Deve cioè potersi provare che il danno verificatosi è dipeso da caso fortuito ovvero da un evento straordinario e assolutamente imprevedibile, nonché non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, da considerarsi in rapporto al caso concreto. I “precettori” in senso civilistico, dunque, non si liberano dalle responsabilità in esame se non dimostrano “in positivo” di aver adottato “in via preventiva” tutte le cautele idonee ad evitare le situazioni di pericolo favorevoli al verificarsi di fatti dannosi.

Il Docente è dunque tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668). È richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

3. La responsabilità aggravata di cui sopra sussiste sia nei casi in cui l'autore del fatto dannoso sia soggetto privo della capacità di intendere e di volere, sia che autore del fatto sia un soggetto capace, ed ancora sia nelle ipotesi di danni che gli alunni provochino a terzi o di danni che provochino a se stessi. L'obbligo di sorveglianza quindi mira ad impedire non solo che l'allievo compia atti dannosi nei riguardi di terzi, ma che egli stesso rimanga danneggiato dai suoi comportamenti.

4. Con l'iscrizione e l'ammissione dell'alunno si realizza “l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (Cassazione SS.UU. civili, sentenza n. 9346/2002).

5. In un ingresso ritardato, ad esempio posticipato alla seconda ora, nella cui attesa all'alunno venga consentito sostare in spazi di pertinenza dell'istituzione, si configura l'insorgere di specifici obblighi di vigilanza, da escludersi invece se le circostanze concrete del caso consentano di appurare che lo spazio non sia ad uso esclusivo della scuola, ma accessibile da parte di estranei (Cassazione SS.UU. civili, sentenza 04.02.2005, n. 2272).

6. L'obbligo di vigilanza “permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per

la semplice assenza dell'insegnante che dovrebbe tenere la lezione", in quanto "tale assenza non costituisce certamente un fatto eccezionale, ma normale e prevedibile" e la scuola è obbligata ad approntare tutte le misure organizzative necessarie (Cassazione Sez.I, sent. 30.03.1999, n. 3074).

7. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/1994).

8. L'art. 61 della Legge n.312/1980 prevede la possibilità di azione di rivalsa della P.A., nei confronti dei propri dipendenti, limitatamente alle ipotesi di accertati dolo e/o colpa grave. Pertanto, nel caso in cui la scuola venga condannata a risarcire il danno al terzo o ad alunno che ha arrecato danni a se stesso, l'Amministrazione può rivalersi nei confronti del docente al cui carico venga riconosciuto dolo o colpa grave.

9. Tutto quanto sopra considerato, ne consegue che la responsabilità ascrivibile al personale scolastico in relazione agli obblighi di vigilanza può assumere quindi diversi profili:

- a) penale (per violazione di norme penalmente sanzionate, anche inerenti alla legislazione antinfortunistica)
- b) civile verso terzi (per danno ingiusto arrecato agli studenti)
- c) disciplinare (per violazione di doveri propri dello stato giuridico)
- d) amministrativa o erariale (correlata al pregiudizio economico indirettamente subito dall'Amministrazione per risarcire i terzi, se causato da violazione dolosa o gravemente colposa di obblighi di servizio).

10. L'obbligo di sorveglianza ha contenuti diversi in relazione al grado di maturità degli allievi. Permane, in ogni caso, la responsabilità della scuola per i fatti dannosi posti in essere da alunni maggiorenni, dato che l'obbligo di vigilanza e sorveglianza è dettato anche ai fini del mantenimento della disciplina.

Art. 2 - ESTENSIONE TEMPORALE DELL'OBBLIGO VIGILANZA

1. Per consolidata giurisprudenza, l'obbligo di sorveglianza si protrae per tutto il tempo in cui lo studente è affidato alla scuola, ossia dal momento dell'ingresso nei locali e/o pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, durante la ricreazione e gli spostamenti da un locale all'altro della scuola. Tale obbligo riguarda anche un'eventuale assenza del docente all'ultima (ultime) ora (ore), in vista della quale la scuola deve approntare tutte le necessarie misure organizzative (compresa, se non vi è una soluzione alternativa, la suddivisione degli studenti nelle classi).

2. Nel periodo in cui sussiste l'obbligo della vigilanza rientrano i momenti di attività didattica e tutti gli altri momenti della vita scolastica, anche di carattere integrativo: progetti/attività pomeridiane, uscite didattiche, viaggi d'istruzione...

3. La responsabilità dell'Amministrazione scolastica, poi, permane anche al di fuori dell'orario strettamente scolastico delle lezioni/attività, solo se sono stati consentiti l'ingresso anticipato nella scuola e/o la sosta dopo il termine delle lezioni giornalieri. Eventuali attività di pre e post scuola gestiti dall'ente locale e/o da associazioni di volontariato dovranno prevedere accordi e/o protocolli e/o convenzioni che indichino le specifiche competenze di chiunque venga coinvolto, la specifica collocazione, orari e compiti enucleati nel dettaglio al fine di rendere assolutamente legittimo lo spazio di pertinenza in riferimento agli obblighi di vigilanza.

4. Le responsabilità connesse all'esercizio della vigilanza sugli alunni concernono sia i danni eventualmente arrecati dallo studente a terzi che i danni cagionati a se stesso.

Art. 3 - ESTENSIONE SPAZIALE DELLA VIGILANZA

1. L'obbligo di sorveglianza si estende su tutti gli spazi interni (compresi gli spostamenti da un locale all'altro o da un edificio all'altro) e anche in quelli di pertinenza della scuola (ingressi, cortili, corridoi, scale, bagni...).

Nel caso di spazi esterni (cortili), l'obbligo sussiste qualora questi siano destinati ad uso esclusivo della scuola.

Art. 4 - RESPONSABILITÀ GENERALE DELLA SCUOLA

1. La vigilanza è un obbligo che coinvolge vari soggetti scolastici (dirigente, docenti, collaboratori, organi collegiali) in forme diverse, a seconda del ruolo ricoperto e delle funzioni derivanti.

Art. 5 - COMPITI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEGLI EVENTUALI SOSTITUTI

1. L'obbligo di vigilanza/sorveglianza è dell'Istituzione scolastica e riguarda, quindi, la responsabilità del Dirigente Scolastico. Egli ha il compito di adottare i provvedimenti di assegnazione dei docenti alle classi, di predisposizione dell'orario di insegnamento dai quali conseguono obblighi di sorveglianza degli studenti a carico dei docenti.

2. Inoltre, il Dirigente ha il dovere di sollecitare periodicamente l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto delle norme riguardanti la sorveglianza all'interno del Regolamento di Istituto - tenendo conto del complesso della normativa e delle interpretazioni giurisprudenziali - di dare disposizioni idonee ad assicurare l'adeguata e continua vigilanza degli studenti affidati alla scuola, di decidere in merito a situazioni particolari o di emergenza e di vigilare sull'attuazione del piano e sul rispetto delle disposizioni impartite, avvalendosi anche del contributo della DSGA per le competenze inerenti al personale ausiliario.

3. Il dirigente scolastico emana annualmente una direttiva di massima al DSGA fornendo anche indicazioni sulla vigilanza degli studenti da parte del personale ATA. Sarà poi il DSGA o in sua assenza il DSGA facente funzione ad intervenire con specifici ordini di servizio al personale ATA per la corretta assegnazione e collocazione del personale specifico all'interno delle singole aree e dei singoli plessi.

4. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla vigilanza degli studenti in merito al rispetto dei vademecum sanitari: il dirigente dovrà mettere in campo ogni possibile iniziativa di prevenzione al fine di garantire la sicurezza di tutti gli studenti in ogni momento della giornata scolastica.

5. In assenza del dirigente, spetta ai collaboratori del Dirigente assumere le decisioni necessarie, sulla base di quanto previsto dalle loro deleghe.

6. Qualora anche queste figure fossero assenti, provvedono i docenti delle classi, i quali non appena possibile informano il Dirigente Scolastico sui problemi emersi e sulle misure adottate.

Art. 6 - COMPITO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1. Il Consiglio di Istituto ha il compito di adottare il Regolamento di Istituto, nel quale devono essere specificate le modalità di vigilanza sugli studenti durante la giornata scolastica, compresi i momenti di entrata e di uscita, nonché le

attività curricolari e integrative, che si svolgono all'interno degli edifici scolastici o in luoghi extrascolastici.

Art. 7 - RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE

1. Gli studenti sono affidati agli insegnanti, di norma, tramite i provvedimenti adottati dal Dirigente Scolastico relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi, alla predisposizione dell'orario di insegnamento articolato settimanalmente - o in modo flessibile, in base alle norme connesse all'autonomia scolastica e alla disciplina contrattuale - e al piano di vigilanza.
2. Gli insegnanti sono, pertanto, tenuti alla vigilanza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente e quindi in occasione delle attività definite di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio), così come nei cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni, e al momento dell'uscita da scuola al termine delle lezioni. Nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni i docenti potranno prelevare gli alunni e le alunne direttamente nell'area di pertinenza esterna integrando, di conseguenza, la vigilanza già prevista a carico dei collaboratori scolastici.
3. Gli insegnanti, sin dall'inizio di ogni anno scolastico e in ogni momento ritenuto utile, informeranno gli alunni sui regolamenti e sulle norme di comportamento anche leggendo loro i documenti e registrando tali attività sul registro Argo.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

1. In applicazione di norme pattizie (tabella A CCNL 2006-2009) i collaboratori scolastici hanno compiti di sorveglianza alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi l'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e durante il pasto nelle mense scolastiche, durante i periodi di assenza del personale docente e tutte quelle volte in cui verrà espressamente richiesto il proprio intervento.
2. In particolare, i collaboratori scolastici saranno presenti sulla base dei loro turni di servizio nelle pertinenze esterne agli edifici scolastici nelle fasi di ingresso e di uscita degli studenti e delle studentesse, evitando di tralasciare spazi ciechi lungo il percorso effettuato dagli stessi.
3. In Direttore dei servizi generali ed amministrativi, facendo seguito alla direttiva di massima che il Dirigente scolastico annualmente emana, predisporrà un piano delle attività che terrà conto dei punti e degli spazi coperti da ciascun collaboratore scolastico. Tale piano, una volta notificato agli interessati, costituirà specifico ordine di servizio.

Art. 9 - RESPONSABILITÀ DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

1. Gli studenti hanno il diritto di essere informati, nonché il dovere di informarsi sulle norme che regolamentano le attività dell'Istituto e di rispettarle responsabilmente.
2. Devono avere rispetto nei confronti del personale docente e ausiliario avente compiti di vigilanza eseguire le

indicazioni da loro impartite.

3. Devono rispettare gli orari indicati, entrare/uscire esclusivamente dalle entrate/uscite consentite e, in caso di improvvisa ed imprevista assenza del personale docente o ausiliario incaricato di esercitare la vigilanza, devono permanere negli spazi previsti dall'organizzazione e assumere atteggiamenti e comportamenti responsabilmente corretti, al fine di evitare che possano accadere infortuni a sé stessi e agli altri o danni alle strutture, agli arredi e agli strumenti esistenti.
4. Tutti gli studenti sono tenuti a rispettare quanto indicato nel presente regolamento e in tutti gli altri regolamenti e/o nei piani e/o nei protocolli della scuola.
5. Tutti i genitori o chi esercita la patria potestà sono tenuti ad un rispetto meticoloso di tutti i regolamenti d'istituto.
6. I genitori eviteranno di lasciare incustoditi i propri figli in orario antecedente rispetto a quelli previsti di apertura dei cancelli esterni, ricordando che la responsabilità della scuola, in materia di vigilanza dei minori, scatta esclusivamente nel momento in cui essi accedono alle pertinenze esterne. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla scuola per incidenti accorsi agli studenti al di fuori della pertinenza dell'istituto.
7. I genitori devono essere consapevoli del grado di maturità dei propri figli. Pertanto, essi avranno cura di riflettere prima di richiedere l'uscita autonoma degli stessi dai vari plessi scolastici e, soprattutto, prenderanno in seria considerazione l'eventuale diniego della dirigenza scolastica all'autorizzazione dei bambini e delle bambine delle classi quarte e quinte della scuola primaria.
8. Laddove a seguito di richiesta di uscita autonoma delle alunne e degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria il dirigente scolastico, dopo aver chiesto parere ai docenti dei rispettivi consigli di classe all'interno dei quali i bambini sono stati inseriti, dovesse esprimere parere negativo, i genitori avranno facoltà, utilizzando gli appositi moduli, di ripresentare nuovamente istanza, consapevoli che la totale responsabilità in caso di incidente accorso al proprio figlio/a non potrà essere in alcun modo addebitabile alla scuola.
9. Quanto previsto in merito alla responsabilità dei genitori si estende anche a tutte le attività previste in orario pomeridiano.

PARTE SECONDA: MISURE ORGANIZZATIVE

Art. 10 – VIGILANZA SUGLI STUDENTI IN ENTRATA

1. All'apertura dei cancelli le studentesse e gli studenti, le alunne e gli alunni entreranno ordinatamente sempre vigilati dal personale scolastico preposto che non perderà mai di vista, in nessuna parte della pertinenza, l'incolumità di chiunque entri. I cancelli esterni non verranno per nessun motivo aperti prima dell'inizio delle attività scolastiche.
2. I collaboratori scolastici devono vigilare sulle operazioni di ingresso, richiamando gli interessati al rispetto delle norme comportamentali; tali richiami devono essere rivolti in modo pacato ed educato. Qualora vi siano problemi, devono essere segnalati all'insegnante di classe se riguardano gli alunni, al Dirigente Scolastico o ai collaboratori del Dirigente se riguardano i genitori o altri docenti in servizio. Devono essere evitati in ogni caso discussioni e alterchi all'interno della scuola.
3. I docenti sono tenuti ad essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (Art. 29 –Comma 5, CCNL Scuola 2006-09). Per quanto attiene l'accoglienza degli studenti più piccoli essi saranno accolti dagli stessi docenti della classe che, chiudendo la fila, li porterà all'interno dell'edificio.
4. I docenti sono tenuti a segnalare in Presidenza/Vicepresidenza eventuali propri ritardi, in modo da predisporre tempestivamente la temporanea vigilanza della classe. La mancata segnalazione del ritardo sarà considerata una condotta illecita sotto il profilo disciplinare.
5. In caso di assenza o di ritardo dei docenti, debitamente segnalate dagli stessi, la vigilanza va assicurata

primariamente dai collaboratori scolastici presenti nei vari piani, in attesa che l'Ufficio di Vicepresidenza disponga l'eventuale sostituzione degli insegnanti.

6. Va esercitato, da parte dei collaboratori scolastici, un controllo sulle persone estranee (genitori, rappresentanti di case editrici, fornitori...) che non possono entrare negli edifici in assenza di specifica autorizzazione.

Art. 11 – VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

2. Nello svolgimento delle lezioni, i docenti non possono essere distolti dal servizio in classe (convocazioni presso gli uffici, telefonate...). Tutte le comunicazioni (telefonate, servizi di segreteria...) saranno fornite al docente al termine del servizio. Sono naturalmente fatti salvi gravi ed urgenti motivi.

3. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi da essa deve incaricare un Collaboratore Scolastico e/o altro collega disponibile di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

4. I Collaboratori Scolastici non possono rifiutarsi di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-09).

5. I docenti della prima ora sono tenuti a richiedere e validare la giustificazione per le assenze effettuate dagli alunni in giornate precedenti. Se il docente della prima ora è assente il controllo delle giustificazioni compete al docente supplente.

6. I Collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi l'avvicendamento dei docenti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso, per distribuzione delle comunicazioni interne), sono tenuti a presidiare costantemente lo spazio ad essi assegnato, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola per esigenze impellenti.

7. Gli alunni debbono facilitare l'azione di vigilanza del personale attenendosi alle regole di comportamento fissate.

Art. 12 – VIGILANZA DURANTE I CAMBI D'ORA

1. Il cambio d'ora dovrà essere tempestivo; gli alunni dovranno rimanere in aula.

2. I docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora o che hanno avuto un'ora libera sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula in cui devono prestare servizio.

3. I collaboratori scolastici in servizio ai piani sospenderanno ogni attività in corso e si faranno trovare ciascuno nelle postazioni assegnate.

4. In ogni caso non è possibile lasciare incustodita una classe; nei cambi d'ora la classe potrà essere affidata temporaneamente al collaboratore in servizio al piano o ad un docente disponibile.

Art. 13 – ALLONTANAMENTO DI ALUNNI DALLA CLASSE E SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI

1. I docenti avranno cura di non consentire, favorire o promuovere l'allontanamento degli alunni dal luogo di attività. Qualora l'allontanamento dovesse rendersi necessario, gli alunni dovranno essere adeguatamente vigilati dai

collaboratori scolastici o dal docente. In particolare, dovranno essere sempre vigilati con attenzione tutti gli spostamenti che riguardino i bambini e le bambine della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria, ricordando che il grado di vigilanza è inversamente proporzionale all'età del minore.

2. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla vigilanza degli alunni che chiedono di uscire per utilizzare i servizi igienici; a tale proposito, si raccomanda ai docenti di monitorare il tempo trascorso dai suddetti alunni fuori dall'aula. I collaboratori scolastici in servizio ai piani sono tenuti a sorvegliare costantemente il proprio settore di servizio, compresi i servizi igienici.

3. In via ordinaria, gli alunni possono uscire per utilizzare i servizi igienici uno per volta.

4. È espressamente vietato l'allontanamento di alunni dall'aula per motivi di natura disciplinare, senza provvedere ad una loro adeguata vigilanza.

5. Gli spostamenti degli alunni, interni all'edificio o fra edifici diversi (ad esempio per raggiungere i laboratori, la palestra o il campo esterno) devono avvenire in modo ordinato e senza recare disturbo alle attività, sotto la sorveglianza dei docenti, a cui è stata assegnata la classe, che li seguiranno chiudendo la fila in modo tale da potere avere sempre sotto controllo il gruppo classe.

6. Nel caso in cui l'insegnamento di attività motoria sia collocato alla prima ora, gli studenti sono tenuti a recarsi in classe, dove vengono accolti dall'insegnante in servizio; successivamente, la classe raggiunge la palestra o il campo esterno sotto la vigilanza del docente.

7. Nel caso in cui l'insegnamento di attività motoria si svolga al di fuori dell'edificio scolastico, il docente è tenuto a raccogliere le autorizzazioni da parte di tutti i genitori e/o di chi esercita la patria potestà, facendoli pervenire per il tramite delle fiduciarie di plesso, ai collaboratori del dirigente scolastico. Il tragitto scuola-palestra dovrà essere costantemente monitorato dal docente titolare che non perderà mai di vista alcun alunno.

Art. 14 – TEMPORANEA ASSENZA DELL'INSEGNANTE

1. All'inizio di ciascuna ora di lezione, i collaboratori scolastici in servizio al piano devono accertarsi che in tutte le classi sia in servizio un docente.

2. Qualora una classe rimanga senza la necessaria sorveglianza per improvviso allontanamento dell'insegnante, per ritardo dello stesso o per qualsiasi altro motivo, il collaboratore scolastico di servizio al piano e/o gli insegnanti delle classi viciniori devono tempestivamente provvedere alla vigilanza della classe medesima, sino alla normalizzazione della situazione, informandone la fiduciaria del plesso e/o la Vicepresidenza.

3. In tutti gli altri casi, si fa riferimento al comma 3 dell'art. 11 del presente regolamento.

Art. 15 – VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE

1. La responsabilità della vigilanza degli alunni durante la ricreazione è assegnata ai docenti in servizio nell'ora e ai collaboratori scolastici. Tale personale dovrà rigorosamente prestare servizio negli spazi assegnati, in base al loro orario di servizio.

2. I docenti e i collaboratori scolastici in servizio ai piani vigileranno sul corretto uso dei servizi igienici, evitando assembramenti di alunni in spazi pericolosi (bagni, transenne, porte, uscite di emergenza).

Art. 16 – VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

1. In ogni momento la vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni in situazione di grave disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni o impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dai docenti della classe, eventualmente coadiuvati dalle altre figure di sistema presenti e dai collaboratori scolastici.

Art. 17 – VIGILANZA SUGLI STUDENTI IN USCITA

1. Gli insegnanti in servizio nell'ultima ora di lezione accompagneranno gli alunni fino ai portoni di ciascun edificio (atrio del corpo centrale, porta di ingresso del "modulo"). Gli insegnanti sono tenuti a curare che gli alunni si avviino ordinatamente all'uscita.

2. A partire da 10 minuti prima del suono della campana di fine lezione, il collaboratore scolastico preposto stazionerà all'esterno dell'edificio in posizione tale da poter vigilare contemporaneamente i percorsi di uscita verso i cancelli esterni. Il suddetto collaboratore scolastico vigilerà fino a completa conclusione dell'uscita degli alunni.

3. Si richiamano le norme del regolamento generale sulla gestione degli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto.

4. Quando non sono previste attività pomeridiane, tutti gli alunni devono lasciare l'edificio e le sue pertinenze esterne.

5. Nel caso in cui vengano pianificate attività pomeridiane, gli alunni coinvolti, in attesa dell'inizio delle attività, devono rimanere nell'atrio dell'edificio centrale o nei cortili esterni dove saranno vigilati da un collaboratore scolastico o dall'eventuale docente che effettuerà le suddette attività. Nessun esperto esterno potrà assumere la responsabilità sulla vigilanza degli alunni che resta in carico ai dipendenti dell'amministrazione scolastica all'uopo preposti.

6. Gli alunni devono uscire in modo ordinato, senza correre e spingere.

7. Ai genitori/tutori eventualmente presenti è vietato attendere gli alunni all'interno dell'edificio, fatta eccezione per gli alunni con disabilità e, temporaneamente, per coloro i quali necessitano di particolare assistenza nella mobilità.

Art. 18 – VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE, VISITE D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di uscite, visite guidate e viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto, di norma, di 1 docente ogni 15 alunni (C.M. 291/92). Per gli alunni e le alunne fino alla terza classe della Scuola Primaria potrà essere derogato il numero di un docente ogni 15 alunni al fine di garantire maggiormente una più accurata vigilanza.

1. In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, il Dirigente Scolastico avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza, eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori. Qualora i genitori degli alunni con disabilità facessero richiesta della presenza del personale assistenziale in servizio ma non direttamente dipendente da questa amministrazione essi potranno essere autorizzati esclusivamente se coperti da polizza assicurativa della scuola. Per quanto concerne ulteriori aspetti organizzativi si rimanda all'apposito regolamento per le visite d'istruzione.
2. I docenti accompagnatori hanno obbligo di vigilanza sugli studenti per tutta la durata dell'attività fuori sede, dal momento in cui accolgono gli studenti nel punto di raduno prestabilito, fino al rientro nel luogo concordato e la consegna ai genitori che ne riassumono la responsabilità.
3. Durante tutta l'attività fuori sede, ciascun docente accompagnatore deve verificare il rispetto del programma definito, l'osservanza degli orari e l'erogazione/fruizione del contenuto formativo previsto, nonché vigilare sul comportamento degli studenti a lui affidati. In particolare, per le attività fuori sede che comportino il pernottamento, i docenti accompagnatori sono tenuti a verificare che tutti gli studenti loro affidati, all'orario stabilito, siano rientrati nelle camere rispettivamente assegnate per il periodo notturno assicurandosi che le camere non presentino evidenti pericoli per l'incolumità dei minori.
4. I docenti di sostegno accompagnatori concorrono ad esercitare l'obbligo della vigilanza sull'intero gruppo di studenti, oltre che, in particolare, sugli alunni disabili loro affidati.
5. I genitori, se accompagnatori autorizzati, sono responsabili della vigilanza dei propri figli per l'intero svolgimento dell'uscita didattica o del viaggio d'istruzione. Qualora l'allievo sia affidato al proprio genitore anche nelle ore notturne, egli è responsabile della vigilanza per l'intera durata del tempo dedicato al riposo notturno.
6. Relativamente all'uso dei telefoni cellulari durante i viaggi d'istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche si faccia riferimento al regolamento d'istituto pubblicato sul sito web della scuola sezione regolamenti.

Art. 19 – VIGILANZA SUGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

1. In caso di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella Scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27-01-82).
2. I docenti in servizio non possono essere impegnati in "supplenze" nelle classi scoperte. Laddove però il numero degli alunni fosse esiguo si potrà, nei limiti della capienza di ciascuna aula, raggrupparli ai fini esclusivi della vigilanza.

PARTE TERZA: NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore immediatamente all'atto dell'approvazione e/o della modifica dello stesso e della successiva pubblicazione.
3. Sono abrogate, e automaticamente sostituite, tutte le disposizioni previgenti del Regolamento d'Istituto che risultino in conflitto con il presente regolamento.

Art. 21 - PUBBLICITÀ

Copia del presente regolamento è pubblicata all'albo pretorio sul sito Internet dell'Istituto e su amministrazione trasparente al fine di consentire la libera consultazione.

IL REGOLAMENTO – SEZIONE VIGILANZA DEGLI ALUNNI – È APPROVATO ED È PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO D'ISTITUTO.